

Dall'appartenenza materiale all'appartenenza virtuale? La cittadinanza elettronica tra processi di costituzionalizzazione della rete e dinamiche di esclusione

Francesco Amoretti
Università degli Studi di Salerno
amoretti@unisa.it
Enrico Gargiulo
Università degli Studi di Torino
enicogargiulo@hotmail.com

Abstract

La vicenda della cittadinanza moderna evidenzia in maniera efficace le tensioni e le contraddizioni che caratterizzano la storia del sistema capitalistico. In particolare, essa riflette quella tensione tra universalismo e particolarismo che ha contraddistinto e che continua a contraddistinguere tale sistema sul piano economico, politico e sociale. Infatti, l'incremento del catalogo dei diritti attribuiti ad alcune categorie di soggetti, nonostante il messaggio emancipatorio associato a tale incremento, non ha significato l'estensione di questi stessi diritti ad altre categorie di soggetti.

Le recenti versioni in chiave elettronica della cittadinanza (e-citizenship) pongono nuovi interrogativi, e nuove sfide, circa le opportunità di emancipazione che le tecnologie digitali sembrano offrire. Quella "terribile livellatrice" che è la cittadinanza – per usare l'espressione di Hannah Arendt – nella sua versione elettronica sembrerebbe infatti garantire, su scala mondiale, nuove opportunità di partecipazione politica, la piena titolarità di vecchi e di nuovi diritti nonché l'inedita possibilità di esercitarli concretamente. Ma le tensioni che hanno caratterizzato la "vecchia" cittadinanza tendono adesso a ripresentarsi nuovamente: disuguaglianze economiche ed esclusione sociale minano alla base l'azione livellatrice della cittadinanza elettronica; parimenti, questa stessa azione sembra generare, direttamente o indirettamente, nuove modalità di disuguaglianza e di esclusione.

Obiettivo del paper è analizzare la cittadinanza elettronica nei suoi significati e nelle sue trasformazioni che, in analogia con la vicenda della "vecchia" cittadinanza, evidenziano alcune tensioni che sono nuove soltanto nella forma: il processo di costituzionalizzazione della rete sembrerebbe garantire un livellamento delle disuguaglianze, divenendo quasi un preludio all'universalizzazione dei diritti. Tuttavia, le asimmetrie del potere politico ed economico – come, ad esempio, quelle relative alla gestione delle infrastrutture tecnologiche legate al concreto funzionamento di Internet – rendono il cammino universalistico dei diritti di cittadinanza elettronica un percorso, di fatto, drammaticamente particolaristico.

Congresso SISP
Roma, 17-19 settembre 2009
Sezione di Comunicazione Politica
Panel

Diritti di cittadinanza e nuovi ambienti digitali
Convernsors: Francesco Amoretti & Claudia Padovani

First Draft

Introduzione

Figli del Novecento. Figli del secolo dell'ideologie e dei totalitarismi. Figli del secolo che ha praticato le più orribili forme di violenza e di annichilimento degli individui e di assoggettamento dei popoli: e il colpevole oblio della loro memoria. Che alla barbarie ha però saputo e voluto ribellarsi, sconfiggendola: per difendere la dignità umana. Che ha lottato per la democrazia e per i diritti di libertà e di eguaglianza. Che ha visto un'appassionata cultura costituzionale rinnovare l'antica tradizione universalistica occidentale dando forma e forza con Carte solenni alle speranze e alle aspirazioni di masse sterminate di donne e di uomini.

Figli di *questa* storia – dal respiro profondo, densa di utopie e di disincanti – ci troviamo a fare i conti con una sfida nuova, culturale e politica insieme. La nuova sfida è il tumultuoso sviluppo delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione (ICTs) che ha avuto luogo negli ultimi due decenni del XX secolo. Uno sviluppo che ha aperto prospettive inedite di riorganizzazione della sfera dei rapporti di produzione economica e delle relazioni di potere politico e sociale, che tuttavia sarebbe rischioso e fuorviante considerare come espressione di una radicale cesura con il passato. Per quanto si provi ad allontanarsene, anche solo sul piano dell'immaginazione intellettuale, bisogna riconoscere che esso ci fornisce ancora le parole per descriverle, ma, soprattutto, per coglierne il senso, la portata e la direzione di marcia.

Uno dei terreni più promettenti di analisi di queste tensioni è quello fornito dalle trasformazioni delle concezioni e dalle pratiche della cittadinanza nei nuovi ambienti digitali. L'innovazione tecnologica ha infatti aperto la strada a una nuova fase della vicenda della cittadinanza. Da *materiale*, questa istituzione si è fatta, in un certo senso, *virtuale*: l'esercizio di molti diritti fondamentali è stato svincolato dal rapporto diretto tra il cittadino e gli apparati istituzionali, divenendo mediato da strumenti informatici che, per la loro stessa natura, si collocano al di fuori degli spazi fisici entro cui il rapporto tra il primo e i secondi ha comunemente luogo. La cittadinanza elettronica, in virtù della sua natura *immateriale* – in quanto tale adatta ad aggirare gli ostacoli di natura materiale che spesso si frappongono tra il cittadino e i suoi bisogni formalmente tutelati – sembrerebbe offrire inedite opportunità di esercitare diritti civili e politici fino a ora rimasti sulla carta e nondimeno di rivendicare nuovi tipi di diritti.

I meccanismi alla base delle disuguaglianze economiche e sociali tuttavia rimangono attivi al di sotto della rete telematica attraverso la quale la cittadinanza elettronica si articola: forti asimmetrie nell'esercizio del potere politico ed economico limitano drasticamente l'accesso alla rete; disuguaglianze nei livelli di istruzione rendono Internet fruibile in maniera poco più che limitata da molti individui. La cittadinanza elettronica incontra insomma ostacoli diversi nella forma, ma in buona parte uguali nella sostanza a quelli in precedenza incontrati nella sua versione preinformatica.

Lo stato di de-regolamentazione che caratterizza Internet è stato indicato da molti studiosi ed esperti del settore come uno dei fattori – se non il principale fattore – alla base delle “disuguaglianze digitali”. Come risposta a questo stato e alle sue conseguenze in termini di disuguaglianza, da più parti è stata avanzata la proposta di una costituzionalizzazione della rete, corredata da una *Dichiarazione dei diritti umani nel cyberspazio*. Il dibattito sull'argomento, attualmente, è incentrato sulla natura e sull'origine del processo di costituzionalizzazione, sull'opportunità che tale processo proceda dal basso

o dall'alto, che nasca spontaneamente dalla società civile o che sia guidato formalmente dalla politica, in una dimensione sovrastatale.

In questo paper si analizzerà il processo di costituzionalizzazione *dell'e-citizenship* utilizzando come chiave di lettura i meccanismi di inclusione/esclusione storicamente associati al cammino della cittadinanza. Più nello specifico, cercheremo di comprendere se le dinamiche di esclusione legate alla cittadinanza trovano un freno, o piuttosto un fattore di accelerazione o di riformulazione nella sua versione elettronica.

Il lavoro, pertanto, avrà inizio con un'analisi dei meccanismi di "inclusione esclusiva" (o esclusione includente) che hanno contrassegnato la storia della cittadinanza, in modo da affinare le categorie attraverso le quali leggere i processi di costituzionalizzazione. Una volta definite queste categorie, il discorso si sposterà sulle caratteristiche specifiche della cittadinanza elettronica e su alcune novità, in termini di meccanismi di inclusione/esclusione, ad essa associate. Il secondo paragrafo fornirà, in altri termini, una mappatura delle principali dimensioni – e definizioni - dell'*e-citizenship* che evidenzierà come per ognuna di esse si innescano quei meccanismi. Il terzo paragrafo entrerà nel merito del processo di costituzionalizzazione della rete, analizzando le diverse proposte avanzate al riguardo e mettendo in luce gli elementi progressivi, nonché quelli regressivi, che potrebbero spingere la cittadinanza elettronica lungo la strada di un maggiore universalismo o, viceversa, di un sempre più accentuato particolarismo. Nelle conclusioni, infine, sulla base delle considerazioni svolte in precedenza, verranno suggeriti percorsi di analisi rilevanti sotto il profilo teorico ma anche per la definizione di *policy* in merito al processo di costituzionalizzazione della rete.

La cittadinanza tra inclusione ed esclusione

La storia della cittadinanza è caratterizzata da una continua tensione tra inclusione ed esclusione. Fin dalle sue origini moderne, questa istituzione ha costituito un elemento di rottura con le strutture sociali di tipo gerarchico che avevano caratterizzato le fasi storiche precedenti, favorendo una progressiva eguaglianza tra gli individui. Essa, tuttavia, ha contribuito anche alla costruzione di nuove strutture gerarchiche, tanto all'interno dei singoli stati quanto – e soprattutto – nei rapporti tra stati differenti, dando luogo così a nuove forme di ineguaglianza. La cittadinanza, in altre parole, ha realizzato una forma di inclusione intrinsecamente votata all'esclusione, tanto in senso *statico* quanto in senso *dinamico*: nel primo senso, essa ha dato luogo a una forma di inclusione *esclusiva*, vale a dire ristretta, elitaria, riservata a pochi; nel secondo senso, essa ha dato luogo a una forma di inclusione *escludente*, ossia tendente a escludere strumentalmente e sistematicamente alcune categorie di soggetti *a vantaggio* di altre categorie già incluse.

Le dinamiche dell'esclusione a cui qui si fa riferimento, come accennato poco fa, non hanno avuto luogo soltanto all'interno del perimetro ristretto dei singoli stati, ma anche trasversalmente agli spazi da questi delimitati. La costruzione di una cittadinanza composita e inclusiva all'interno di *alcuni* paesi del mondo è stata infatti possibile attraverso politiche sociali ed economiche che, di fatto, hanno limitato, se non drasticamente peggiorato, le condizioni di vita di larghe fasce delle popolazioni appartenenti ad *altri* paesi¹. Il processo

¹ L'ampliamento della cittadinanza nelle zone centrali del sistema mondiale è legato anche al suo restringimento con riferimento ad alcune categorie di persone – come ad esempio le donne, i non possidenti, i disoccupati e gli stranieri residenti – *all'interno* di quelle stesse zone.

di consolidamento dei diritti riservati ai cittadini dei paesi più ricchi del sistema mondiale, detto altrimenti, può essere considerato alla stregua di un percorso di recinzione, giuridica e materiale: attorno a questi soggetti è stato costruito un vero e proprio recinto, le cui mura perimetrali sono fatte di diritti e i cui dispositivi di difesa sono costituiti da politiche finalizzate al contenimento e allo sfruttamento di chi ne è al di fuori. In questo senso, quindi, la cittadinanza ha realizzato una forma di inclusione esclusiva ed escludente: limitata e riservata *in quanto* attivamente costruita a svantaggio di chi ne è escluso.

Questa natura ambivalente della cittadinanza, tuttavia, non sempre è riconosciuta negli studi sull'argomento. Il che può dipendere, almeno in parte, dalla prospettiva da cui tale istituzione è osservata: quella dello stato.

La cittadinanza, infatti, «è stata convenzionalmente considerata un'impresa nazionale; si è ritenuto che fosse un'istituzione o un insieme di pratiche sociali situate direttamente e necessariamente all'interno della comunità politica dello stato-nazione. Dato questo assunto, non è sembrato che ci fosse null'altro da aggiungere al riguardo» (Bosniak, 2001, p. 237). Da una prospettiva statocentrica la cittadinanza mostra senza dubbio il suo lato inclusivo, condensando in sé l'essenza della protezione che ogni entità statale esercita nei confronti dei propri membri: i singoli stati appaiono come degli atomi tra loro distinti seppur interconnessi, ognuno dei quali esercita la sua giurisdizione sui propri cittadini attraverso un uso espansivo dei diritti; per contro, ciò che accade all'esterno di uno stato, e in particolare alle persone che ad esso non appartengono formalmente, non rientra nella sua sfera d'interesse. La vicenda della cittadinanza, in particolare nelle sue recenti trasformazioni, diviene invece parte delle più ampie dinamiche sociali, politiche ed economiche che caratterizzano il sistema mondiale nella sua interezza e che hanno luogo non soltanto all'interno dei singoli stati ma anche a livello sovrastatale e trans-statale². Da una simile prospettiva, l'esclusione appare come una cifra costante nella storia di questa istituzione³. Il suo cammino, infatti, in particolar modo nei secoli successivi alla rivoluzione francese, è stato caratterizzato dal continuo contrasto tra coloro che avevano interesse a mantenere ristretto il numero dei cittadini e coloro che, invece, avevano interesse ad allargarlo in modo tale da includere nuove categorie di persone⁴. La cittadinanza, in altre parole, attraverso la sua duplice azione, ha permesso di legittimare e di mantenere un sistema di privilegi su scala mondiale: «Il compromesso della cittadinanza – l'inclusione di alcuni e l'esclusione di altri – è servito appunto a placare gli strati sociali più pericolosi dei paesi delle zone centrali, le classi lavoratrici, e allo stesso tempo a escludere dalla divisione del plusvalore e dai processi decisionali politici la grande maggioranza della popolazione mondiale» (Wallerstein, 2003, pp. 32-33).

Il discorso è valido per tutte le fasi del cammino della cittadinanza. Più nello specifico, utilizzando la suddivisione effettuata da Marshall nel suo saggio del 1950, è possibile

² Per un approfondimento di questi aspetti ci permettiamo di rimandare a Gargiulo, 2008 e Di Meglio e Gargiulo, 2009.

³ La dimensione esclusiva della cittadinanza è spesso dimenticata nelle scienze sociali, come fa notare anche Mezzadra (Mezzadra, 2006, p. 60). Tra le poche eccezioni a questa dimenticanza cfr. Ferrajoli, 1994, e Wallerstein, 2002.

⁴ A riguardo, Immanuel Wallerstein si è espresso in maniera particolarmente efficace: «Troppe persone erano cittadini. Il risultato poteva essere indubbiamente pericoloso. La storia del Diciannovesimo secolo (e anche del Ventesimo secolo) è stata caratterizzata dal fatto che alcuni (coloro che detenevano privilegi e vantaggi) hanno cercato di definire la cittadinanza in maniera ristretta, mentre tutti gli altri hanno cercato di rendere valida una definizione più ampia» (Wallerstein, 2002).

affermare che la dinamica inclusione/esclusione è stata presente tanto nella fase relativa alla costruzione dei diritti civili quanto nelle fasi relative, rispettivamente, alla costruzione dei diritti politici e dei diritti sociali. Ciò è dovuto, sostanzialmente, al modo in cui la cittadinanza è articolata al suo interno e alla tensione che tale articolazione genera. Lo stesso Marshall, del resto, fornendo una definizione di questa istituzione, ha introdotto un elemento di forte duplicità, in un certo senso di ambiguità. Per lo studioso inglese, infatti, la cittadinanza consiste alternativamente in:

- Uno status giuridico attribuito a un individuo, in virtù del quale egli diviene titolare di un insieme di *diritti* e imputato di specifici *doveri*;
- Un sentimento di *appartenenza* a una comunità, in virtù del quale un individuo è motivato a *partecipare* alla vita pubblica (Marshall, 2002, pp. 31-43)⁵.

La non univocità del termine “cittadinanza”, allora, è dovuta al fatto che tale termine rimanda a due diverse nozioni di appartenenza: una nozione “formale”, coincidente con i criteri *giuridici* attraverso cui gli appartenenti sono distinti dai non appartenenti; e una nozione “sostanziale”, coincidente con i criteri *pre-giuridici* (emotivi, antropologici, psicologici) che identificano gli appartenenti e che possono poi legittimare, sul piano etico-politico, l'adozione dei criteri giuridici.

A seconda del significato che si attribuisce all'appartenenza cambiano gli “appartenenti”, venendo o meno a coincidere con i cittadini. La parola “appartenenza”, insomma, assume un significato diverso a seconda che sia riferita ai cittadini o ai non cittadini. In rapporto ai primi, essa può significare sì un sentimento di attaccamento e lealtà, forse anche un impegno attivo nella vita pubblica, ma significa soprattutto un riconoscimento *oggettivo*, dove per oggettivo si intende sancito e regolato giuridicamente. In rapporto ai secondi, invece, l'appartenenza può significare anche un sentimento di attaccamento e di lealtà, forse addirittura un impegno attivo nella vita pubblica, ma non significa certo un riconoscimento *oggettivo* equiparabile allo status giuridico di cittadino.

⁵ L'a. definisce la cittadinanza «uno *status* conferito a tutti coloro che sono membri a pieno diritto di una comunità. Tutti quelli che posseggono questo *status* sono uguali rispetto ai diritti e ai doveri conferiti da tale *status*». La cittadinanza di cui parla Marshall coincide con la titolarità dei diritti politici mediante i quali il cittadino esercita la propria sovranità nell'ambito dello stato di appartenenza. Qualche pagina dopo, però, egli amplia la sua definizione, integrandola con nuovi elementi. Discutendo a proposito della differenza tra forme di integrazione sociale basate sulla parentela o sulla finzione di un legame comune e quella particolare forma di integrazione che si chiama cittadinanza, Marshall afferma che quest'ultima «richiede un legame di genere differente, una percezione diretta dell'appartenenza alla comunità, appartenenza fondata sulla fedeltà a una civiltà che è possesso comune. È una fedeltà di uomini liberi, forniti di diritti e protetti da un diritto comune. La sua crescita è stimolata sia dalla lotta per ottenere questi diritti che dal loro godimento una volta ottenuti» (Ivi, p. 43).

L'enfasi, in questa seconda parte della definizione, è posta non più sullo status giuridico del cittadino, ma sul legame tra quest'ultimo e la comunità di appartenenza. Il carattere fortemente “comunitario” della cittadinanza marshalliana in questo passaggio si fa esplicito. I diritti rappresentano sì una conquista, un bene comune attorno al quale si costruisce e si stringe una comunità, ma occorre qualcosa di più: la percezione da parte dei cittadini di questo patrimonio comune, il sentimento di appartenenza alla comunità che ha ottenuto queste conquiste.

Pur non essendo appartenenti in senso oggettivo, gli stranieri possono usufruire di altre forme di riconoscimento giuridico. In questo caso, ciò che si riconosce è la loro presenza effettiva sul territorio, regolata nelle sue modalità e nella sua durata temporale. Queste forme di riconoscimento possono garantire anche insiemi di diritti simili a quelli attribuiti ai cittadini (Zincone, 2000a, p. 45). La *residenza* si affianca perciò alla cittadinanza: alla condizione di residente conseguono diritti e doveri in parte coincidenti con quelli del cittadino (Hammar, 1989, p. 83). Mentre fa la sua comparsa un nuovo⁶ soggetto, «il *denizen*, il semplice “residente”, più legato all’essere in un luogo che non alla qualità formale dell’appartenenza» (Rodotà, 2004, p. 201)⁷.

L’appartenenza come riconoscimento giuridico può pertanto essere raffigurata come una struttura costituita da cerchi concentrici (Brubaker, 1989): il cerchio più interno è rappresentato dall’appartenenza dei cittadini in senso oggettivo, ossia dalla cittadinanza; mentre quelli più esterni dalle appartenenze dei non cittadini.

La complessità della cittadinanza, dunque, è dovuta tanto al suo costituire una duplice forma di appartenenza – formale e sostanziale – quanto alla struttura concentrica della sua dimensione giuridica. Nonostante la complessità che la caratterizza, tuttavia, un aspetto della cittadinanza è rimasto costante e ben definito dalle sue origini fino agli anni Novanta del XX secolo: la sua natura materiale. A partire da questo decennio, però, la natura materiale della cittadinanza è stata affiancata da una sorta di seconda natura, che si caratterizza invece come virtuale.

Dall’appartenenza materiale all’appartenenza virtuale: la cittadinanza elettronica tra vecchie forme di esclusione e nuove promesse di inclusione

La fine del XX secolo ha fatto da scenario alla nascita e al consolidamento di un nuovo tipo di cittadinanza: la cittadinanza elettronica. Questa nuova forma di appartenenza, più che costituire una fase inedita nel processo di espansione dei diritti, si configura piuttosto, a un primo sguardo, come una modalità alternativa di accesso agli stessi. La cittadinanza elettronica, in altre parole, rappresenta una nuova opportunità di esercizio di diritti – civili, politici e sociali – già entrati a far parte della dotazione di ogni cittadino⁸. In questo senso,

⁶ Il termine *denizen*, in realtà, non è affatto nuovo. Esso, infatti, è stato coniato in Inghilterra nel XVI secolo per designare la posizione dello straniero accettato come cittadino mediante un atto della corona (Mezzadra, 2006 p. 68).

⁷ La condizione di residente non riguarda tuttavia la totalità degli stranieri. Molti di questi non sono regolarmente presenti sul territorio. La loro posizione giuridica, pertanto, è ben differente da quella di chi risiede legalmente. La dicotomia tra cittadino e straniero deve allora essere riformulata: allo status di cittadino si contrappone non un unico status, ma un insieme di status tra loro non identici. Tra questi, quello di residente presenta delle caratteristiche particolari: i residenti sono una sorta di “non-cittadini privilegiati” (Brubaker, 1989, pp. 160-162).

⁸ Basti pensare al diritto all’informazione, già sancito dall’art. 19 della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo: “Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere”. Altri diritti, come quello all’accesso e all’accessibilità, fanno esplicito riferimento al meccanismo inclusione/esclusione del sistema informatico e – più in generale – del sistema di telecomunicazione. Questi diritti, apparentemente, sono inestricabilmente legati alle nuove tecnologie informatiche e comunicative. In questo senso, sembrerebbero caratterizzarsi come diritti “di nuova generazione”.

essa si dovrebbe tradurre in una forma di gestione più diretta delle risorse di cui i cittadini stessi sono titolari. In qualunque modo sia concettualizzato e rappresentato il cittadino elettronico, la sua caratteristica distintiva è data dall'utilizzo di Internet. Tramite la rete, infatti, questo soggetto può agire i propri diritti civili, politici e sociali e può, al contempo, rivendicarne di nuovi. Riallacciandoci alla distinzione tracciata nel paragrafo precedente tra una nozione formale e una nozione sostanziale di appartenenza, sembra possibile affermare che la cittadinanza elettronica stia colmando lo scarto tra le due, in quanto l'esercizio effettivo dei diritti si configura, di fatto, come una sorta di titolarità virtuale dei medesimi: un non-cittadino, tramite l'accesso alla rete, è in grado di agire dei diritti che, in un'arena non elettronica, gli sarebbero preclusi. La cittadinanza elettronica porta con sé, in altri termini, un nuovo tipo di cittadino: dal "*monitoring citizen*" (Schudson, 1998)⁹ al "*netizen*" (Johnson, 2006) per giungere fino all'"*history-making citizen*", che costruisce la propria e l'altrui storia, entrando sempre più spesso in rotta di collisione con i poteri costituiti.

La chiave di volta del discorso sulle possibilità di inclusione e di esclusione associate alla cittadinanza elettronica sembra comunque essere la natura di Internet e, nello specifico, la sua apertura e/o la sua chiusura nei confronti di soggetti titolari di cittadinanze non privilegiate o, comunque, di soggetti svantaggiati, anche quando questi soggetti sono formalmente membri dei paesi più ricchi del mondo.

Se, da un lato, vi sono quelli che hanno esaltato i vantaggi derivanti dalle implicazioni tecnologiche della rete, affermando che essa sarà in grado, di per sé, di arricchire il proprio capitale umano e, in definitiva, di migliorare le proprie possibilità di vita; dall'altro lato, vi è chi sottolinea come la non omogenea diffusione di Internet tra la popolazione provocherà crescenti disuguaglianze, migliorando le prospettive di coloro che già si trovano in posizioni privilegiate e negando, al contempo, opportunità di avanzamento ai non privilegiati (Hargittai, 2003). La questione del digital divide¹⁰ – ossia delle disuguaglianze riguardanti l'accesso alle nuove tecnologie comunicative, e in particolare a Internet¹¹ – è dunque centrale al fine di comprendere le dinamiche della cittadinanza elettronica. Parimenti importante è la dimensione del potere e della sua gestione all'interno di uno scenario fortemente caratterizzato dalle nuove tecnologie. Gli sviluppi tecnologici che stanno guidando le attuali trasformazioni socio-economiche a livello mondiale, infatti, possono essere compresi soltanto se considerati all'interno di un modello di relazioni di potere ineguale e mutevole.

Anche a questo riguardo, come è noto, gli studiosi sono divisi. Alcuni, pertanto, enfatizzando le possibilità emancipatorie offerte dalla cittadinanza elettronica, vedono nella

⁹ Questo modello di cittadinanza, secondo l'a., avrebbe soppiantato sia il primo, incentrato sulla proprietà, che aveva come protagonista un cittadino disinteressato e del tutto incline alla delega; sia il secondo modello, incentrato invece sul ruolo dei partiti e su campagne elettorali fortemente emozionali.

¹⁰ Con l'espressione "digital divide" si fa riferimento a un fenomeno comunemente concettualizzato come binario, vale a dire come caratterizzato da un polo positivo e da un polo negativo (Gunkel, 2003, p. 505). Non tutti gli studiosi, tuttavia, concordano su questa interpretazione. Mark Warschauer, ad esempio, non ritiene che il digital divide possa essere considerato un fenomeno di natura bipolare, ma afferma piuttosto che esso presenta una complessa gradazione con livelli variabili di marginalizzazione (cf. Warschauer, 2003). Anche dal punto di vista conoscitivo, la concettualizzazione binaria del digital divide risulta essere estremamente limitante, tanto da distorcere, in alcuni casi, la realtà sociale a cui tale costrutto teorico vorrebbe fare riferimento. A riguardo, cfr. Sara Bentivegna (2009).

¹¹ Per una definizione istituzionale del digital divide cf. Ntia, 1999, p. 13.

sua natura virtuale un forte elemento di cambiamento, tanto da sostenere che il cyberspazio offrirà alle persone “ordinarie” la possibilità di costruire nuove identità in grado di liberarle dalle classificazioni sociali imposte come la classe, la razza, il genere e le disabilità collegate con i luoghi e gli spazi materiali (Haraway, 1991; Barlow, 1996). Altri studiosi, invece, evidenziano come le possibilità emancipatorie della cittadinanza elettronica entrino in conflitto con le condizioni materiali al cui interno essa si va costruendo. Qui la critica agli ideologi della società dell’informazione si fa particolarmente evidente: essi, raffigurando il mondo attraverso le lenti distorte delle loro realtà virtualmente costruite e dei loro modelli esplicativi apolitici e spesso deterministici, si renderebbero responsabili del mancato riconoscimento di come l’impoverimento di una larga parte della popolazione mondiale avvenga a vantaggio di coloro che sono meglio equipaggiati per sfruttare le nuove tecnologie e per usarle allo scopo di proteggere le loro posizioni privilegiate. Questi soggetti, insomma, si renderebbero responsabili del mancato riconoscimento di un processo economico e sociale che presenta molti punti di continuità con le epoche precedenti (Loader, 1998, p. 8).

L’esclusione sistematica dalla ricchezza prodotta e dai benefici connessi alla stessa che riguarda interi gruppi di soggetti, dunque, mostra in maniera evidente lo scollamento tra la dimensione virtuale e quella materiale della cittadinanza elettronica, smentendo le ipotesi scientifiche orientate a dimostrare come le nuove tecnologie, di per sé, siano in grado di livellare le disuguaglianze: «L’ipotesi della stratificazione appare dunque più plausibile rispetto a quella della normalizzazione. In altre parole, non ci si deve aspettare che i processi spontanei conducano facilmente ad una riduzione nel breve periodo dei divari come è avvenuto per altre innovazioni tecnologiche (per esempio televisione e cellulare)» (Sartori, 2006, p. 141).

In questo senso, anche l’idea – o per meglio dire l’ideologia – secondo cui Internet rappresenterebbe una delle manifestazioni più evidenti dei benefici associati alla globalizzazione¹² si scontra con la realtà delle disuguaglianze. Internet, infatti, è un fenomeno globale, ma il suo sviluppo, da un punto di vista economico e sociale, è strettamente legato alle condizioni di ogni singolo paese (Kogut, 2003). Le nuove tecnologie, perciò, più che aiutare i paesi meno sviluppati a raggiungere il livello di sviluppo dei paesi occidentali, possono rafforzare la loro dipendenza da questi ultimi (Wade, 2002). Le divisioni e le distinzioni sociali non sono state affatto modificate, storicamente, dalla diffusione di massa di un’intera gamma di tecnologie basate sul computer. Internet, in questo senso, potrebbe non fare eccezione (Haywood, 1998). Più precisamente, se è possibile e sensato immaginare Internet come un sistema-mondo che ricalca il modello elaborato da Wallerstein¹³ – vale a dire come un sistema caratterizzato da un centro che fornisce materiali tecnologici e organizzativi ed esporta artefatti e modelli culturali verso i paesi meno sviluppati, estraendo al contempo risorse da questi paesi, da una periferia che riceve ciò che il centro le invia e da una semiperiferia che importa dal centro ed esporta verso la periferia –, allora, all’interno di un siffatto sistema, le

¹² Sulla relazione tra globalizzazione e Internet cfr. Warschauer, 2003.

¹³ Conklin, nello specifico, muovendo dal modello di Wallerstein e utilizzando numerosi dati empirici, ha sostenuto che il ruolo egemonico rivestito dagli Stati Uniti nella gestione di Internet rende la rete un ambiente strutturalmente inegualitario (cfr. Conklin, 2004).

disuguaglianze non sono casuali e contingenti, ma sistematiche e funzionali al suo mantenimento (Conklin, 2004).

La dimensione elettronica della cittadinanza, dunque, evidenzia una netta continuità con le fasi precedenti del cammino di questa istituzione, presentando elementi progressivi ed elementi regressivi strettamente intrecciati tra loro e svelando nuovamente quell'insanabile tensione tra universalismo e particolarismo che attraversa l'intera storia della cittadinanza. Come ha affermato Immanuel Wallerstein, infatti, questa tensione è la principale contesa ideologica del mondo contemporaneo (Wallerstein, 2006; tr. it., 2007, p. IX), e si fa particolarmente evidente proprio all'interno delle dinamiche della cittadinanza. La specifica declinazione che, nel corso degli ultimi decenni, la tensione tra universalismo e particolarismo è andata assumendo nell'ambito del percorso storico compiuto dalla cittadinanza è fortemente permeata proprio dalla tecnologia. Come all'inizio di questo percorso, la dimensione tecnologica ha giocato un ruolo di assoluto rilievo, ma non nella direzione dell'uguaglianza: «Over two hundred years on from the world's first iron bridge, technology has failed to deliver the levels of release from poverty and drudgery that its proponents anticipated [...] Only the most dement of optimists can expect internetworking to challenge the basis of this kind of society. The differentials run deeper than the deepest cable and they stand every chance of being made worse by the tendency for the "haves" to observe the world from insulated, screen-based cells rather in among the community outside their front door. The opportunities that easy access to information can bring have never been distributed evenly among the members of any community, rich or poor, large or small. What is probably more important is that despite the convergence of whole range of new technologies, easy access to the information that can really empower and liberate people still looks likely to be the preserve of an affluent minority» (Haywood, 1998, p. 26).

Da questo punto di vista, l'immagine di Internet come un "eliminatore di differenze" è soltanto un mito (Holderness, 1998, p. 36). La natura virtuale della cittadinanza elettronica, infatti, si scontra con la materialità delle condizioni in cui essa è stata istituita. Perciò, per essere estesa a tutti i cittadini, inclusi quelli che sono rimasti esclusi dal "club elettronico", questo tipo di cittadinanza dovrebbe essere accompagnato da azioni concrete nello spazio reale da essi abitato. Ma ciò potrebbe risultare difficile: «Tucked away in virtual worlds, we will be less organised, less streetwise and thus less effective in the real world because we will have forgotten how it works» (Haywood, 1998, pp. 29-30). Di conseguenza, il sogno utopistico di una cittadinanza universalistica, nonostante i passi avanti garantiti dalla nascita della cittadinanza elettronica, è ancora lontano dal realizzarsi.

Riprendendo la distinzione tra una nozione formale e una sostanziale di appartenenza, è allora possibile affermare che lo scarto tra le due rimane ancora evidente, anche nell'era di Internet. Le inedite modalità di esercizio dei diritti fornite dalle tecnologie informatiche, infatti, se da un lato rendono più simili cittadino e non cittadino, poiché tanto i diritti riservati al primo quanto quelli attribuiti anche al secondo risultano più accessibili, dall'altro non rendono di certo questi due soggetti identici, dal momento che l'appartenenza sostanziale, sebbene potenziata dagli strumenti informatici, rimane tuttavia lontana dal tradursi in appartenenza formale. Un non cittadino, insomma, per quanto informatizzato e partecipativo a livello digitale, rimane comunque formalmente estraneo a una data comunità statale.

Come accennato poco fa, se Internet si configura come un fenomeno globale, il suo concreto funzionamento è ancora strettamente legato alla dimensione statale (Goldsmith e

Wu, 2006). Proprio in questo aspetto, allora, risiede la ragione dell'incessante scollamento tra appartenenza formale e appartenenza sostanziale: ogni individuo continua a essere cittadino di uno stato, e a quest'ultimo deve la titolarità di molti dei suoi diritti. L'esercizio di altri diritti effettuato attraverso la rete non trasforma il non cittadino – pur se egli agisce, per così dire, in qualità di “denizen elettronico”, ossia di *netizen* – in cittadino vero e proprio. Le relazioni materiali e i rapporti di potere vigenti all'interno degli stati, tra gli stati e trasversalmente ai loro confini mantengono infatti la loro rilevanza e la loro preminenza. Ogni individuo, di conseguenza, si trova nel punto di intersezione tra queste relazioni e questi rapporti. La sua sorte di inclusione o di esclusione, anche per ciò che riguarda il cyberspazio, dipende strettamente da dinamiche politiche ed economiche globali; dinamiche sulle quali la sua possibilità di azione è pressoché nulla.

Nel processo di formazione della cittadinanza moderna, prima ancora della nascita della cittadinanza elettronica, un elemento giuridico ha svolto un ruolo di primo piano dal punto di vista delle garanzie dei diritti del cittadino: le costituzioni. Attraverso le carte costituzionali, i diritti di questo soggetto sono stati progressivamente individuati e fissati, divenendo così, entro certi limiti, impermeabili agli interventi legislativi delle maggioranze momentaneamente al governo. Per il cittadino, ciò ha significato una relativa certezza circa la natura dei propri diritti e la garanzia del rispetto degli stessi. Questo discorso, tuttavia, all'interno di un dato paese è valido soltanto per i soggetti che ne sono cittadini *in senso formale*. Per tutti gli altri soggetti – stranieri regolari, stranieri irregolari, rifugiati, apolidi – il discorso è molto più sfumato e incerto, se non addirittura ambiguo. Molte carte costituzionali, infatti, oscillano tra l'attribuzione di determinati diritti *esclusivamente* ai propri cittadini e l'attribuzione dei medesimi alle persone *in quanto tali*. Generalmente, però, è solo il cittadino in senso formale a essere pienamente tutelato, per una ragione ben specifica: le costituzioni, tendenzialmente, *non* si esprimono in merito ai criteri di accesso alla cittadinanza e, soprattutto, in merito ai criteri di accesso al territorio di un determinato paese. Detto altrimenti, le costituzioni non vincolano, se non indirettamente, il legislatore ordinario nella sua attività di regolazione *esterna* della cittadinanza, vale a dire di statuizione dei criteri relativi alla possibilità di avere accesso al territorio di uno stato e di divenirne formalmente membri. Le carte costituzionali, piuttosto, si limitano a vincolare il legislatore ordinario – mantenendo anche in questo caso, per la loro stessa “natura” giuridica di norme generali e di principio, una certa vaghezza – nella sua attività di regolazione *interna* della cittadinanza, vale a dire di compilazione del catalogo dei diritti attribuiti a coloro che sono *già* cittadini.

Nella seconda metà del Novecento ha avuto inizio un periodo di grandi speranze per i diritti dei non cittadini; un periodo che ha coinciso con una nuova fase nella storia delle costituzioni. La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, proclamata dalle Nazioni Unite nel 1948, ha dato infatti l'avvio, a detta di molti studiosi, all'epoca delle costituzioni “mondiali”, ossia a un'epoca caratterizzata dalla crescente presenza di carte costituzionali “sovrastatali” che dovrebbero vincolare gli stati stessi al rispetto di determinati diritti fondamentali. Successivamente alla dichiarazione dell'Onu, altre carte dei diritti, a livello regionale o mondiale, hanno cercato di limitare, in maniera sempre più esplicita, il potere arbitrario degli stati, fino a evocare la costruzione di una “cittadinanza mondiale”.

Ma le costituzioni sovrastatali non sono ancora riuscite, di fatto, a vincolare gli attori statali al rispetto dei diritti fondamentali delle *persone*. La condizione di cittadino è rimasta la via d'accesso privilegiata, se non unica, a tali diritti. In questo senso, quindi, il sogno

universalistico della cittadinanza è andato a infrangersi contro il muro *particolaristico* degli stati e delle loro appartenenze esclusive. Chi è escluso dalle cittadinanze “privilegiate” conferite da determinati stati è, per questa stessa ragione, escluso anche dal godimento di molti diritti fondamentali.

Il processo di costituzionalizzazione dei diritti di cittadinanza sembra adesso avere inizio anche per quanto riguarda la cittadinanza elettronica. Questo processo, corredato da una relativa Carta dei diritti fondamentali nel cyberspazio, ha come oggetto, prevalentemente, i diritti relativi alla libertà di espressione, alla partecipazione ai processi decisionali e alla tutela della proprietà intellettuale. Ma il campo di contesa al cui interno si muovono e agiscono soggetti portatori di interessi differenti è perimetrato soprattutto dal dibattito attorno alla natura, aperta o chiusa, dei codici da cui i programmi e i dispositivi informatici sono costituiti. La possibilità di modificare e di contribuire a costruire i “mattoni” che compongono la struttura stessa della rete rappresenta infatti una delle frontiere – forse *la* frontiera per eccellenza – della libertà del cittadino elettronico e della sua eguaglianza rispetto agli altri cittadini.

La costituzionalizzazione del cyberspazio. Paradigmi a confronto

La cultura digitale ha prodotto già nel corso degli anni Novanta le sue carte costituzionali. Ispirandosi ai momenti più alti della tradizione costituzionale occidentale, e rilanciandone i miti, essa ha attribuito alla realtà virtuale una capacità rigeneratrice riconosciuta solo in pochi altri passaggi epocali a quelle forze che hanno, per così dire, spostato in avanti le lancette della storia. Nel 1994, la *Progress and Freedom Foundation* (PFF) elabora il manifesto “Cyberspace and the American Dream: A Magna Carta for the Knowledge Age”. Due anni dopo, nel 1996, Perry Barlow, da Davos, in Svizzera, lancia “A Declaration of the Independence of Cyberspace”. Queste due elaborazioni, diventate punto di riferimento del dibattito politico e culturale per diversi anni, erano contraddistinte e accomunate da un’idea di fondo: che tra la traiettoria di sviluppo del cyberspazio e quella della politica non ci dovesse essere alcuna collisione. Un’idea che rifletteva un orientamento in quella fase dominante negli Stati Uniti nel campo delle riflessioni giuridiche che si interrogavano sulle implicazioni costituzionali delle innovazioni tecnologiche. Già ampiamente sperimentato nelle analisi dei rapporti tra sistemi politico-istituzionali e sistemi di telecomunicazione, il dispositivo di ragionamento giuridico impiegato consisteva in una ricognizione analitica dei punti di intersezione – e/o di scollamento e di potenziale conflitto - tra l’ordinamento costituzionale e legislativo vigente e gli sviluppi delle reti digitali, tanto sul versante delle infrastrutture che su quello della produzione e diffusione di contenuti. Tra gli anni Ottanta e i primi anni Novanta del secolo scorso, la preoccupazione prevalente, in altri termini, era quella di verificare la capacità di tenuta – o di denunciarne eventualmente l’obsolescenza – di tale ordinamento di fronte alle questioni via via poste dai cambiamenti tecnologici. Quanto un ordine costituzionale costruito su coordinate spazio-temporali ben identificabili potesse essere ancora considerato valido per una realtà che, per definizione, ne rivendicava il superamento – il cyberspazio appunto come un mondo senza tempo e senza spazio: questo era il problema. E, per quanto fosse il confronto sul Primo Emendamento a tenere banco, il ventaglio dei problemi discussi tese ad ampliarsi rapidamente, interessando l’intera architettura costituzionale americana, i suoi “core values”. A conti fatti, l’ordinamento era perfettamente in grado di assorbire l’onda d’urto delle trasformazioni

tecnologiche, delle sue sfide, con gli strumenti e i meccanismi messi a punto e affinati nel corso degli ultimi due secoli (Tribe, H. Laurence, *The Constitution in Cyberspace*, 1991). Nel volgere di pochi anni, si assiste ad un riorientamento significativo dei paradigmi di ricerca, che non provoca il definitivo superamento di quest'impianto culturale - che infatti verrà ripreso nelle proposte di approvazione di un Bill of Rights di Internet - ma una sua profonda revisione. Il superamento progressivo della resistenza verso un intervento politico sulla rete¹⁴ - che quella cultura costituzionale esprimeva e riaffermava anche nelle due iniziative riportate - è il risultato di spinte non omogenee, se non addirittura contraddittorie. Da una parte, gli interessi convergenti degli Stati e del mondo delle imprese sul tema della sicurezza - contro le minacce all'ordine pubblico e al regolare svolgimento delle relazioni commerciali e delle transazioni finanziarie -; dall'altro, "la consapevolezza della necessità di discipline giuridiche volte proprio ad assicurare la permanenza di una libera utilizzazione della rete" (Rodotà, 2004). Insomma, proprio la consapevolezza che gli Stati e le corporations esercitano controlli sempre più stringenti ed efficaci sul web ha alimentato un movimento a favore di una costituzionalizzazione di Internet, della promulgazione cioè di una Costituzione del cyberspazio che riconosca e tuteli i diritti fondamentali: quello della cittadinanza elettronica - o cittadinanza digitale - viene posto cioè come problema teorico e politico insieme.

Fin dall'inizio coesistono tuttavia due accezioni, dai confini fluidi. La costituzionalizzazione è, per un verso, una tendenza già in atto, nel senso che l'espansione delle reti digitali, la loro forza di (com)penetrazione, ha assunto di fatto un significato/rilevanza costituzionale; dall'altro, si tratta di favorirne consapevolmente i processi di sviluppo e di legittimazione politica e culturale¹⁵. Queste due accezioni convivono, con enfasi diversa, nelle principali prospettive di analisi dei processi di costituzionalizzazione del cyberspazio. Ognuna delle prospettive - e delle soluzioni proposte - sembra tuttavia riprodurre quelle aporie che hanno impedito, e a tutt'oggi impediscono, di affrontare il problema dell'espansione dei diritti di cittadinanza *off line*. Pensate proprio per *contenere*, o addirittura porre rimedio alle dinamiche escludenti, esse sembrano cioè soffrire di quei limiti che hanno contraddistinto le politiche per la cittadinanza materiale.

*La lex digitalis: una costituzione oltre lo stato*¹⁶

Inserendosi nel dibattito sulle trasformazioni del diritto in un'epoca segnata da trasformazioni profonde, Teubner sostiene, e questa è la sua tesi di fondo, che siamo di

¹⁴ Che aveva visto convergere i sostenitori di un mercato senza alcuna regola e i paladini di Internet come spazio di libertà.

¹⁵ Un movimento, questo, che ha respiro internazionale, e vede coinvolti, nel processo costituente, soprattutto organismi internazionali, come l'Onu.

¹⁶ Cfr. Teubner, Gunther (2005), *La cultura del diritto nell'epoca della globalizzazione. L'emergere delle costituzioni civili*. Roma, Armando Editore. Le citazioni, salvo indicazioni diverse, si riferiscono a questo volume che è una raccolta di alcuni dei contributi più significativi dello studioso tedesco.

fronte all'emergere di una molteplicità di "costituzioni civili", vale a dire di costituzioni prodotte dai sottosistemi autonomi della società-mondo (111).

Se "per secoli il diritto ha seguito la logica politica degli Stati-nazione...Oggi la differenziazione giuridica nazionale è stata superata da una frammentazione settoriale.... Questi frammenti autonomi della società – come l'economia, la tecnologia, i mass media ecc...- che si sono globalizzati, esprimono un enorme bisogno di normazione che non può venire soddisfatto dalle istituzioni nazionali o internazionali...Sempre più spesso i regimi privati globali stanno creando i propri diritti sostantivi...Oggi i regimi giuridici privati più importanti sono quelli della *lex mercatoria* dell'economia internazionale e della *lex digitalis* di Internet" (152)

Per Teubner, al cuore della versione odierna della "questione costituzionale" vi il problema dell'accesso politico universale alla comunicazione digitale, vale a dire il problema dell'esclusione dai processi di comunicazione globale di interi gruppi di popolazione. Su questo terreno, quello della dinamica "inclusione/esclusione" più che su altri – pensiamo a quello su cui avviene la lotta tra libertà e controllo della rete – viene posta la sfida per il XXI secolo.

La teoria costituzionale ha già provato a ripensare se stessa alla luce delle tendenze di fondo di questi decenni – la digitalizzazione, la privatizzazione e la globalizzazione -. Gli esiti sono tuttavia insoddisfacenti dal momento che le risposte fornite, anche quelle più innovative, rappresentano "un'estensione della tradizione costituzionale...Esse rimangono bloccate entro un'ottica in cui la costituzione è legata all'azione politica dello stato". Ma proprio questo è il tabù che bisogna superare. E non si tratta di un'astratta richiesta normativa ma di una tendenza concreta che possiamo osservare a livello mondiale. L'emergere delle costituzioni civili è appunto espressione di un processo di costituzionalizzazione dai tratti inediti, come si può vedere dalle vicende che riguardano la Rete: "Le dure battaglie sull'Internet a proposito dell'anarchia del cyberspazio, della regolamentazione governativa e della commercializzazione, rappresentano i conflitti di politica costituzionale, il cui caotico sviluppo sta rivelando gradualmente la forma del diritto organizzativo di una costituzione digitale" (111).

Si pone dunque la questione dei diritti fondamentali di una costituzione digitale. Ed ogni questione – se esista o meno, ad esempio, un diritto di accesso nei confronti di un host provider – "va decisa sulla base dei principi di inclusione della costituzione digitale". Vista la difficoltà/impossibilità a individuare una costituzione esterna, la soluzione va cercata nella definizione di una costituzione specifica dell'Internet, "volta alla libertà di comunicare e attenta alle minacce elettroniche". Questi principi devono ancora essere elaborati e approvati nel corso della costituzionalizzazione dell'internet. La tendenza all'autoregolamentazione che caratterizza questo processo di sedimentazione incrementale di norme costituzionali lascia tuttavia ancora del tutto irrisolto il problema delle possibilità e dei limiti di una costituzione digitale¹⁷.

¹⁷ "Se e fino a che punto questo tipo di costituzione debba essere creato politicamente dall'esterno, unilateralmente dal governo degli Stati Uniti o con un accordo internazionale, o se essa prenderà forma mediante un processo interno di auto-organizzazione dell'Internet, mediante istituzioni come l'Icann, corti di arbitrato internazionali, organizzazioni di standardizzazione come il World Wide Web Consortium o la Internet Engineering Task force, o movimenti civili digitali, è una questione piuttosto diversa". 128

“Nel nostro caso la questione che rimane aperta è se gli operatori commerciali, seppure stimolati dagli incentivi economici della co-regolamentazione pubblico-privato, debbano avere la possibilità di decidere sui limiti dei diritti umani” (112).

“In un parallelismo quasi perfetto con quanto accade per il diritto del sistema economico globale, la *lex electronica* solleva il problema...dell'imponente, diretta e non filtrata influenza degli interessi 'privati' sul processo di creazione del diritto. La questione costituzionale dell'Internet emerge in questo punto” (127).

Se, per un verso, Teubner esprime una sensibilità democratica mettendo al centro dell'attenzione la questione dei diritti fondamentali e della loro inclusività, dall'altra sembra peccare di ingenuità quando si chiede se debbano dire la loro su questi temi “gli operatori commerciali”. Ma già hanno invaso – e da tempo – il campo! Allora la costituzione dell'Internet dovrebbe, per essere elaborata su fondamenta democratiche, porsi proprio l'obiettivo di limitarne i poteri e di ridimensionarne l'influenza – che appare ancora oggi scarsamente contrastata - sulle politiche di regolamentazione della rete.

Considerata una mera illusione, l'idea che vi sia una centralità della politica nei processi costituzionali deve lasciare il posto alla consapevolezza che si è aperta una vera e propria competizione costituzionale tra i diversi sotto-sistemi sociali che hanno raggiunto ormai portata globale nella loro differenziazione funzionale. Anzi, sotto questo profilo, la politica deve lamentare una propria difficoltà a essere al passo con queste trasformazioni, non essendosi ancora data una sua propria logica autonoma di funzionamento, ma pretendendo di essere la testa che guida i processi storici: “Regolazioni e norme vengono prodotte non solo nelle negoziazioni tra gli Stati, ma anche da nuovi attori semi-pubblici, quasi-privati o privati che rispondono alla necessità del mercato globale¹⁸. Tra gli Stati e gli enti privati, le autorità regolantesi si sono moltiplicate, offuscando la distinzione tra la sfera pubblica della sovranità e l'ambito privato degli interessi particolari” (121-122).

Pur prendendo le distanze dal costituzionalismo classico, Teubner tuttavia ne riprende alcuni dispositivi teorici proprio in uno dei passaggi più controversi, vale a dire nell'analisi della rilevanza costituzionale del “tristemente famoso codice” che rappresenta “l'incorporazione digitale delle norme di comportamento nell'architettura del cyberspazio”. Infatti, “la sua emancipazione e la sua limitazione costituiscono il tema generale del costituzionalismo digitale...Per sviluppare degli standard legali per il codice, è necessario analizzare i rischi peculiari dell'architettura del cyberspazio...”, la trasformazione dell'ordine normativo che essa determina: dalla “perdita della separazione costituzionale dei poteri - il codice ha una capacità auto-sanzionatoria che di fatto implica “una sorta di fusione nucleare tra produzione, esecuzione e sanzione del diritto - alla perdita di spazi di autonomia - “l'incorporazione digitale della normatività” riduce in un'unica dimensione la “terna formata da regolazione della condotta, costruzione di aspettative e risoluzione dei conflitti”; fino all'accentuata formalizzazione dell'intero insieme delle strutture procedurali e sostanziali che condizionano l'applicazione del codice binario, che esclude la presenza di

¹⁸ Questo passaggio è interessante non tanto per quest'ultima affermazione, certamente rilevante sul piano empirico, politico-istituzionale e teorico, quanto piuttosto per la relazione funzionale che stabilisce tra l'emergere di questi fenomeni e “la necessità del mercato globale”: sembra qui incrinarsi il ragionamento sui sotto-sistemi della società mondo, a meno che non si intenda “mercato globale” come sinonimo di “economia globale”. Se così fosse non risulterebbe chiaro perchè quel complesso di istituzioni debba rispondere alle necessità del mercato.

qualsivoglia spazio per l'interpretazione, con la "perdita di una ragionevole illegalità..." (133).

Se questi sono i rischi specifici che il codice porta all'autonomia individuale e istituzionale, è chiaro che alcune proposte politiche per l'Internet hanno già un valore costituzionale: il movimento per l'open source che chiede trasparenza del codice di ogni programma di software è altrettanto rilevante, dal punto di vista costituzionale, del principio costituzionale della proporzionalità che va rispettato nel regime privato dell'internet. Il controllo giudiziario e gli altri controlli pubblici delle meta-regole del codice stanno acquisendo un'importanza che è anche più alta del controllo giudiziario dei normali contratti e delle regole delle organizzazioni private...(134-135).

Attento alla dimensione costituzionale di questi processi, e ai rischi che si prospettano, Teubner ipotizza che "il carattere democratico di una costituzione sembra dipendere dalla possibilità di istituzionalizzare un dualismo tra razionalità formale organizzata e spontaneità informale...Sviluppi simili possono essere osservati anche nel Cyberspazio. Lessig teme che l'Internet si sviluppi in direzione di una intollerabile densità di controllo da parte di una coalizione di interessi economici e politici... Il medesimo sviluppo può essere però interpretato in maniera differente, come una differenziazione interna del cyberspazio in un settore anarchico e spontaneo e vari settori speciali fortemente organizzati...Dal punto di vista politico il punto non è tanto, come pensano Lessig e altri, quello di contrastare lo sviluppo di un cybercorporativismo, quanto quello di stabilizzare e garantire istituzionalmente la stessa differenza spontaneo/organizzato. La costituzione dell'Internet distinguerebbe allora tra settori pubblici spontanei (simili alla sezione dei diritti fondamentali di una costituzione o al diritto costituzionale dei mercati) e settori organizzati e fortemente formalizzati (simili al diritto organizzativo dello stato o al diritto societario) (136)¹⁹.

La soluzione teubneriana appare tuttavia confusa e rischiosa. Chi dovrebbe porsi a "guardiano" dei confini tra i due settori? Con quale legittimità e forza sanzionatoria? Se affidiamo ai processi spontanei di autoregolamentazione la tutela degli spazi di libertà e di autonomia l'esito è scontato: la mano invisibile ha sempre visto prevalere la concentrazione dei poteri e delle risorse. Questo vale anche nel cyberspazio (Formenti, 2008).

Altrettanto distante dal costituzionalismo classico, ma più attento alla dimensione politica e istituzionale dei cambiamenti negli ambienti digitali, è quel movimento - prima accademico, poi molto più ampio e diversificato al suo interno - che ha innovato il panorama delle ricerche nell'ultimo decennio, riorientando significativamente il dibattito culturale e, in parte, anche le linee di *policy* per la regolamentazione del cyberspazio.

Citizenship by technological design: il Codice é la Costituzione

L'attenzione posta sul tema dell'*accesso* ha caratterizzato a lungo la riflessione sulla cittadinanza elettronica per una sorta di *riduzionismo empirista*: il problema infatti era quello di garantire a un numero crescente di persone l'utilizzo delle risorse digitali - hardware, software e contenuti - prodotte dall'innovazione tecnologica. Quest'approccio non faceva tuttavia i conti con una realtà che, una volta riconosciuta, avrebbe radicalmente

¹⁹ Anche se non esplicitamente, Stefano Rodotà (2004) critica posizioni come questa, secondo cui occorre promuovere una lex informatica affidata esclusivamente ai soggetti attivi in Internet....

ridefinito i termini del problema, e cioè che la tecnologia “incorpora” valori che riflettono modelli di società; e che le politiche che agiscono sulla natura del cyberspazio determinano il tipo di società che vogliamo costruire. La questione, che precede tutte le altre, riguarda dunque il tipo di politica che configura l’architettura della rete, il suo *codice* (Lessig, 1999). E’ infatti attraverso il codice - l’insieme dei dispositivi tecnologici che strutturano il cyberspazio - che vengono regolati e governati i comportamenti, le attività, le scelte e gli orientamenti dei cittadini. E’ grazie al codice che le pratiche individuali o sociali di vita sono rese possibili - o neutralizzate - nel mondo virtuale. Il codice costituisce il cyberspazio, è la sua Carta costituzionale: “In the context of digital technology and new media, the technical architecture of the Internet and the various software codes and applications which run on it are analogous to legislative declarations and founding political documents which delimit the form, content and extent of citizen rights and obligations in a given polity” (Graham, 2005).

Dal momento che norme e valori etici e politici diversi sono “*embedded* within all technological system”, con l’estensione del raggio d’azione delle tecnologie digitali in ogni ambito della nostra vita, “we become subject to the terms and conditions of existence and action as laid down by code...”. La cittadinanza tecnologica va incontro a trasformazioni anche significative che riflettono i mutamenti nelle condizioni del suo esercizio: “the rights and obligations of citizenship are delimited as much, if not more, by these technical code as they are by formal political declarations and code of citizenship”. In questo passaggio è espresso in maniera esemplare il significato costituzionale del codice. E chiarisce inoltre le ragioni che hanno in pochi anni fatto perdere al cyberspazio “la sua innocenza politica”, trasformandolo in terreno di contesa politica e di conquista economica (Resnick, 1998). Fino a decretarne la morte (Lessig, 2000). Abbiamo già ricordato chi ne sono i principali responsabili: gli Stati e le corporations, vale a dire quelle istituzioni che, combattute e/o negate dai miti palinogenetici e dalle elaborazioni ideologiche egualitarie e libertarie della cybercultura, si confermano protagoniste dello scontro per il controllo della Rete. Due istituzioni che, in spregio a tutte le dichiarazioni di principio sottoscritte e concordate, governano - come hanno sempre fatto viene da dire- le nostre vite in maniera opaca e invisibile: ora tocca all’architettura del cyberspazio, ai suoi codici, ospitare, per così dire, gli *arcana imperii* del potere. Gli esempi abbondano, fornendoci in concreto il senso e le implicazioni della natura *proprietaria* del codice - e la crescente commercializzazione del cyberspazio - nonché delle politiche per la sicurezza²⁰: dalle pratiche di e-commerce che impongono - attraverso le modalità di funzionamento dei *web browsers* e dei *cookies* - quella che Luke (2002) ha definito la “perpetual pedagogy of surveillance”, alla espansione della logica dei megaportali per l’accesso alle informazioni e ai servizi; dal rafforzamento ed estensione dei diritti di proprietà intellettuale alla straordinaria crescita dei dispositivi di sorveglianza, cui la catastrofe dell’11 settembre 2001 ha solo fornito un potentissimo e ulteriore pretesto.

Questi esempi mostrano come la colonizzazione del cyberspazio operata dal codice proprietario “amounts to the declaration and enactment of a new constitution for cyberspace which lays down commercial terms and conditions of cybercitizenship, including new rights (intellectual property) and obligations (compulsory visibility, identification, pay-per-

²⁰ Sul tema della privacy e del trattamento dei dati personali come emergenza democratica non mi soffermo. Su questo ovviamente rinvio ai contributi e all’autorevolezza di Stefano Rodotà.

view/play), and which also identifies and excludes non-citizens and outsiders (hackers, file-sharers, the unconnected). In secondo luogo, il codice proprietario viene disegnato attraverso processi opachi, governati da pochi attori, nonostante interessino la vita di un numero crescente di individui. Infine, the production of new subject and citizens of cyberspace through commercial code may spill over into and shape processes of subjectification in the off-line world as well, with troubling consequences for cultivation of democratic citizens.

Questo tuttavia non è un destino ineluttabile. Proprio perchè frutto di scelte - non solo politiche - si apre il fronte per una battaglia culturale e per nuove pratiche d'uso dei networks digitali che provino a far slittare il baricentro del cyberspazio su un altro asse. La questione cioè non è posta solo normativamente. Facendo riferimento in particolare all'esplosione della pratica del downloading e del file-sharing - in quanto esempi di "social appropriation" di cultura - si intravede come già in atto il conflitto tra "two very different paradigm of digital citizenship" (Graham, op.cit.).

E' da questi processi reali che occorre partire per scardinare l'assetto proprietario e poliziesco che si è dato al cyberspazio. La breccia nella fitta maglia dei controlli, che ancora permane in tutta la sua capacità di penetrazione sociale e politico-istituzionale²¹, è aperta. Il movimento per l'*open source*, il *free software*, i *commons*, fa proseliti in maniera trasversale, conquistando posizioni e potere: la sua rilevanza costituzionale se non è certo pari a quella dei poteri che intende contrastare, non è meno significativa per i valori che esso esprime - trasparenza, consenso, accessibilità universale, anticommercialismo e antiautoritarismo - e per le risorse che è in grado di produrre e di mobilitare, comportando una continua rinegoziazione dei termini e delle condizioni della cittadinanza nei nuovi ambienti digitali (Galloway, 2004).

La prevalenza dei modelli proprietari, di mercato, viene vista come una delle ragioni delle diseguaglianze e delle disparità nella distribuzione delle risorse a livello mondiale. La nuova economia, che mette in comune e valorizza le risorse - di conoscenza e di saperi - innescherebbe processi innovativi in grado di riverberarsi anche nei contesti attualmente penalizzati (Lessig, 2006).

L'enfasi iniziale che la riflessione poneva sulla dimensione politico-istituzionale dell'architettura del cyberspazio diventa sempre più analisi dell'*ecologia istituzionale dell'ambiente digitale*: e della redistribuzione delle risorse e del potere che la prevalenza di quella *funzionale* alla crescita dell'economia sociale e non proprietaria renderebbe possibile. Considerati sotto il profilo del loro impatto sulla strutture delle diseguaglianze sociali, gli sviluppi dell'economia dell'informazione in rete non possono certo risolvere il problema della povertà e delle deprivazioni, ma aprono "nuove strade sulle quali indirizzarsi per per il soddisfacimento di alcuni bisogni fondamentali". Più precisamente, "da un punto di vista liberale interessato alla giustizia..., la cosa più importante è che, grazie alla disponibilità di risorse informazionali libere, la partecipazione, attiva all'economia è meno dipendente dal superamento delle barriere all'accesso al credito e da quelle reti social-transazionali che rendono così difficile uscire dalla povertà nelle economie industriali. Dunque queste risorse e questi strumenti aumentano l'uguaglianza delle opportunità" (Benkler, 2007, 17).

²¹ Cfr. Deibert et. al. (2008).

L'insopprimibile realtà delle diseguaglianze - anzi del loro aumento - sia all'interno dei confini degli stati che su scala mondiale, ha tuttavia spinto alcuni sostenitori dei *commons* a considerare la realtà virtuale come una realtà a sé stante, se non del tutto indipendente da quella off line, di certo capace di darsi una propria architettura organizzativa: con specifiche regole di comportamento, pratiche sociali condivise, ideologie, relazioni d'autorità ecc... Fermamente determinati a sottrarsi alla forza disciplinatrice delle corporations e degli stati, i commoners starebbero costruendo una nuova *polity* democratica all'interno dell'edificio convenzionale degli stati-nazione. Una Repubblica digitale, con suo proprio ordine costituzionale, e una nuova specie di cittadinanza, considerata "perhaps the most enduring contribution of the free software, free culture, and otehr 'open movements'..." (Bollier, 2008, 296)²².

Da un certo punto di vista, si sarebbe tentati di affermare che la possibilità di avere accesso ai codici rappresenta un ampliamento imponente ed evidente della libertà individuale in entrambe le sue declinazioni, negativa e positiva²³: nel caso della libertà negativa, ossia della «situazione in cui un soggetto ha la possibilità di agire senza essere impedito, o di non agire senza essere costretto, da altri soggetti» (Bobbio, 1995, p. 45), questo ampliamento si tradurrebbe nella possibilità di modificare la struttura stessa dell'ambiente che lo circonda in assenza di interferenze esterne; nel caso della libertà positiva, ossia della «situazione in cui un soggetto ha la possibilità di orientare il proprio volere verso uno scopo, di prendere delle decisioni, senza essere determinato dal volere altrui» (Ivi, p. 48), questo ampliamento si tradurrebbe nella possibilità per l'individuo di dare forma a opinioni e volontà proprie - a una sorta di "coscienza digitale", in altre parole - in maniera autodeterminata e non eterodeterminata.

Osservata da un altro punto di vista, però, la questione appare diversamente. Come è stato precedentemente rilevato a proposito delle disuguaglianze digitali, il semplice accesso materiale alla rete non basta, di per sé, a far sì che ogni individuo sia in grado di sfruttare appieno le possibilità offerte da Internet. La libertà individuale, tanto nella sua declinazione negativa quanto nella sua declinazione positiva, risulta pertanto difficilmente ampliabile

²² Quest'idea non è del tutto nuova all'interno dell'arcipelago delle culture digitali. Quello che la rende diversa dalle rappresentazioni dell'immaginario virtuale sono le radici che essa ha messo - e da cui trae nutrimento - nelle forme e nelle modalità di produzione della ricchezza sociale rese possibili dalle tecnologie della rete, in particolare dai *creative commons*. Trasformazioni che ridefinirebbero la natura - e gli equilibri - del sistema che, ancora gli inizi del XXI secolo, vedeva in posizione dominante il modello Microsoft, il paradigma culturale di Silicon Valley, e, dall'altra, il modello alternativo che si realizzava nelle reti di comunità. Una svolta radicale, dunque, dal momento che l'economia sociale, e i saperi ad essa congruenti, contrasterebbero, fino a indebolirla, la tendenza alla commercializzazione che "è forse la tendenza più importante sulla Rete" (Mosco, 2001, 127).

²³ La duplice declinazione della libertà in termini di libertà positiva e libertà negativa è ripresa da Bobbio (cfr., in particolare, Bobbio, 1995). Più in dettaglio, secondo Bobbio, ciò che più di tutto «permette di distinguere nettamente le due forme di libertà è il riferimento ai due diversi soggetti di cui esse sono, rispettivamente, il predicato. La libertà negativa è una qualifica dell'azione, la libertà positiva è una qualifica della volontà. Quando dico che sono libero nel primo senso voglio dire che una certa mia azione non è ostacolata, e quindi posso compierla; quando dico che sono libero nel secondo senso voglio dire che il mio volere è libero, cioè non è determinato dal volere altrui, o più in generale da forze estranee al mio stesso volere. Più che di libertà negativa o positiva sarebbe forse più appropriato parlare di libertà d'agire e di libertà di volere, intendendosi per la prima "azione non impedita o non costretta", per la seconda "volontà non eterodeterminata o autodeterminata"» (Ivi, p. 50).

sulla base del semplice accesso ai codici. Detto altrimenti, la possibilità legalmente e tecnicamente garantita di ottenere un tale accesso non comporta affatto, automaticamente, né la rimozione degli ostacoli materiali all'utilizzo dei codici – rimozione che permetterebbe un incremento della libertà negativa – né, tantomeno, la capacità, per un dato individuo, di scegliere autonomamente come trasformare la rete attraverso i codici aperti – capacità che garantirebbe un incremento della libertà positiva. Le disuguaglianze economiche, culturali ed educative, infatti, rendono anche in questo caso una possibilità formale – quella appunto di modificare i codici – sostanzialmente incapace di produrre effetti significativi sulla realtà sociale.

Se con Teubner la *lex digitalis* ha tutte le caratteristiche della costituzione civile, cioè di una costituzione priva di un centro autoritativo che dall'esterno ne fondi la legittimità e le conferisca forza vincolante, il conflitto che si è aperto tra i due paradigmi di cittadinanza digitale *by technological design* non esclude affatto la politica. Al contrario. Tuttavia, nelle posizioni più recenti, la politica del codice tende ad allentare proprio quei legami tra la dimensione architeturale della rete - e delle pratiche che essa struttura - e la dimensione ordinamentale *off line* che la condizionano nei suoi sviluppi. Su questo fronte di riflessione teorica e di iniziativa politico-istituzionale si collocano invece quei contributi che, pur riconoscendo i tratti originali dei processi di costituzionalizzazione del cyberspazio, intendono “agganciarli” all'insieme dei *frameworks* normativi che, in momenti diversi e a diversi livelli di regolazione autoritativa, hanno dichiarato l'inviolabilità dei diritti umani fondamentali (Rodotà, 2007)²⁴.

Il Bill of Rights di Internet tra pratiche di governance e ricerca di fondamenti

“Internet non è più lo spazio dell'infinita libertà...E' ormai un luogo di conflitti...(e) proprio perchè luogo di conflitti, il Web deve trovare le sue regole, deve produrre le sue proprie istituzioni della libertà...Se non si considera Internet come uno spazio “costituzionale”, ricco di garanzie adeguate, possono prevalere le sole ragioni della sicurezza e del controllo...Bisogna impedire che la sfera pubblica e privata vengano riassorbite nella sfera della produzione e del consumo” (Rodotà, 2004, XII).

L'Internet Bill of Rights risponde a questa esigenza, individuando “un modello sociale e politico”. In questo senso, il Bill of Rights rilegge i diritti fondamentali nell'ambiente digitale affermatosi con Internet - accesso alla conoscenza, immunità dalle interferenze, rispetto della diversità, libertà di comunicazione, liberazione da vincoli, proprietari, costruzione di beni comuni - rifiutando la separazione tra diritti di generazioni diverse.

I processi messi in moto al WSIS, con la creazione di una Dynamic Coalition sull'Internet Governance che affronti il tema della Costituzione dell'Internet, sembrano accogliere – e soddisfare – quella che Cees Hamelink ha definito “la grande sfida per il XXI secolo”, vale a dire l'inclusione di attori della società civile nei processi di negoziazione – di solito multilaterali e bilaterali – che definiscono le politiche per la comunicazione globale (Hamelink, 2001).

²⁴ Al Dialogue Forum on Internet Rights svoltosi a Roma nel dicembre 2007, Rodotà sostiene che per non essere del tutto inefficaci, i processi di costituzionalizzazione della rete devono trovare “un forte aggancio ad un quadro di principi comuni, quali sono quelli che possono ricavarsi da diversi documenti internazionali, come la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e la Carta dei diritti fondamentali dell'EU”.

L'auspicio di Hamelink si comprende alla luce dei mutamenti avvenuti nelle politiche della comunicazione globale negli anni Novanta. In particolare, nello slittamento del baricentro del potere di regolamentazione e di intervento dai governi nazionali e dagli organismi sovranazionali agli attori privati, uno slittamento che riflette la centralità assunta dal discorso economico-commerciale a scapito di quello politico-istituzionale²⁵. In quel decennio, la politica della comunicazione mondiale viene lentamente sottratta agli organismi intergovernativi quali l'UNESCO, il WIPO e l'ITU, tradizionalmente più attente alla dimensione socio-culturale degli sviluppi tecnologici, per trasferirsi al WTO (World Trade Organization) costituitasi nel 1993²⁶. La governance della comunicazione è soggetta ad un "regime di commercio globale": le regole del "libero" commercio vengono applicate ai tre principali componenti del mercato mondiale della comunicazione: la produzione di hardware, la produzione e distribuzione di software ed il funzionamento delle reti e dei loro servizi (155)

Queste regole entrano in rotta di collisione con il principio del servizio universale e del connesso diritto di accesso universale. Il regime di commercio globale – vale a dire la legge sul commercio internazionale – limita lo spazio indipendente dell'azione politica nazionale riguardo all'accesso (spettava ai meccanismi di arbitrato del WTO giudicare la legittimità della politica nazionale).

Tra "liberalizzazione del mercato" e "servizio universale" – due principi che hanno guidato le politiche per tutti gli anni Novanta – non vi può essere alcuna coesistenza pacifica, come è stato sostenuto dall'ideologia della globalizzazione: "il mercato mondiale liberalizzato è l'espressione di un'organizzazione economica che favorisce la disuguaglianza sociale a livello mondiale e, di conseguenza, non favorisce alcun accesso universale...Le politiche del libero mercato non possono garantire il livello di tariffe necessario per assicurare accesso universale ai servizi del cyberspazio" (157).

Come reazione all'affermazione del paradigma neoliberista viene elaborata una piattaforma programmatica che rilancia il conflitto e la mobilitazione per la tutela dei diritti umani fondamentali. Si apre una stagione nuova, che, accanto alla difesa dei vecchi diritti, proclama la necessità di riconoscerne di nuovi, come il "diritto di comunicare"²⁷, aggiornando, per così dire, il quadro di riferimento normativo che dal secondo dopoguerra ha fissato i diritti umani fondamentali anche nel campo della comunicazione (Hamelink, 2004)²⁸.

²⁵ Una inversione dei ruoli che è rintracciabile in molti sviluppi, tra cui quelli collegati, ad esempio, alla proposta di una "Global Charter on Communication" nel 1997 o l'avvio del Global Business Dialogue il 13 settembre del 1999, esattamente 10 anni fa, a Parigi, dove i leaders dell'economia globale indicarono ai governi che cosa fare per la governance del cyberspazio.

²⁶ Ruggero Romano intese quel momento di alto valore politico, tanto da dichiarare che si stava scrivendo la costituzione di una singola economia globale.

²⁷ Un primo sforzo è stato fatto attraverso la "Platform for Cooperation on Communication and Democratization" istituita nel 1995 con l'adesione di numerose organizzazioni della società civile. I membri della Piattaforma sono concordi nel sostenere la necessità di un riconoscimento formale del "diritto di comunicare". Tale diritto è anche al centro della cosiddetta People's Communication Charter. La Carta ebbe origine nel 1991 e fornisce uno schema comune a quanti condividono tale convinzione.

²⁸ In particolare, sottolinea come sia l'art. 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (UDHR) sia l'Art. 19 dell'International Covenant on Civil and Political Rights riguardino il diritto alla libertà di

Nonostante la complessità che caratterizza la governance dei diritti umani²⁹, tuttavia “there is also an overarching unity and coherence between the core universal instruments - the U.N. Charter, the International Bill of Human Rights - and the other conventions, declarations, protocols. As such, these collectively may be said to constitute an international human rights regime (Jorgensen, 2006, 22). Ed è questo “regime” normativo che la costituzionalizzazione del cyberspazio deve recepire e garantire. Problema enorme, che si scontra con difficoltà sia culturali che politiche in senso stretto, come emerge dalla storia più recente del WSIS³⁰, la sede dove quest’esigenza si è fatta strada, ottenendo un primo riconoscimento formale nel 2006, quando “Governments of the world have adopted the first political Constitution of Cyberspace, thereby formally acknowledging the potential benefits stemming from the use of information and communication technologies, and have agreed to help narrow the digital gap between the developed and developing countries: a gap that is unacceptable for all humanity and that represents both cause and a consequence of the unequal distribution of wealth in the world and within the countries” (Adama Samassékou, in Jorgensen, 2006, vi). Non è (almeno non ancora) un testo scritto, ma una dichiarazione d’intenti, un accordo, che attribuisce alla costituzione politica del Cyberspazio una finalità strategica, quella di contribuire al superamento delle disuguaglianze - e alle differenze nella distribuzione della ricchezza tra i paesi e all’interno dei paesi - traendo la propria legittimità e autorevolezza “on the framework of human rights”³¹.

L’impulso dato negli ultimi anni, a partire dall’Internet Governance Forum di Rio de Janeiro, al processo di costituzionalizzazione della rete, sposta da una dimensione prevalentemente tecnica ad una eminentemente politica il confronto e l’elaborazione delle *policies* di regolamentazione della rete. Una sempre più ampia mobilitazione di forze a sostegno della necessità/opportunità di regolamentare la rete indica che è stata definitivamente superata la visione libertaria di una rete per sua natura sottratta a qualsivoglia forma di controllo.

Nel Dialogue Forum on Internet Rights che si è svolto a Roma nel settembre del 2007, nel suo intervento Rodotà, nel mettere in guardia dai facili ottimismo rispetto ad un processo che solleva più interrogativi che offrire risposte, sottolinea il valore della partecipazione delle diverse forze e dei diversi interessi. Ciò significa che, accanto alle istituzioni

espressione e di opinione, diritto di certo fondamentale, ma insufficiente a coprire l’ampio spettro dei significati acquisiti dall’idea e dalla prassi della comunicazione (Hamelink, 2004, 207).

²⁹ Il catalogo dei diritti umani fondamentali si è andato ampliando nel corso dei decenni post-bellici. Si parla infatti di diritti di “terza generazione”, con riferimento, in particolare, alla Dichiarazione dell’U.N. sul Diritto dei Popoli alla Pace (1984) e alla Dichiarazione sul Diritto allo Sviluppo (1986).

³⁰ The First World Summit on the Information Society was held in December 2003, with a follow-up in November 2005.

³¹ Le aree in cui le ICTs possono aiutare a realizzare i diritti umani sono principalmente le seguenti: la libertà di espressione, il cui conseguimento richiede un impegno attivo degli stati e la tutela della privacy. E’ significativo che il tema del regime esistente di proprietà e controllo dell’informazione non è entrato a far parte delle negoziazioni. Questa è stata anche la posizione di Article 19 (2005). For Article 19 it is essential that the debate and proposals with regard to digital divide be integrated within on-going discussion and commitment to addressing global poverty, good governance, and sustainable development. The human rights framework must also and much more clearly guide our discussion and approach towards digital divide.

pubbliche - sovranazionali, nazionali e locali - e a quelle private, debbono essere via via inserite anche altre forze. Si tratta cioè di riconoscere il carattere “inclusivo” del processo messo in moto con la creazione delle Dynamic Coalitions, e come da ciò derivi la legittimità democratica dello stesso.

A queste realtà viene attribuito il compito di far evolvere la costituzione di Internet verso “la garanzia di una libertà informatica adeguatamente presidiata contro le pretese proprietarie e contro le attività di sorveglianza”: dimensioni, queste, che chiamano in causa gli stati e le corporations, i due Leviatani la cui capacità di controllo e di disciplinamento si è fatta valere, come si è detto, nella determinazione della *lex elettronica*. Una volta riconosciuto che le regole incorporate nei codici informatici ridefiniscono le relazioni di potere, la partita si sposta inevitabilmente su questo terreno: su come cioè portare dentro il dibattito sull’Internet Governance (IG) l’attenzione per i diritti umani, e di trasformare quest’ultimi in un quadro di riferimento - valoriale e normativo - nelle politiche di regolamentazione del cyberspazio.

Avviato nel 2006, il processo è emerso in particolare il dicembre scorso a Hyderabad, in India, al “Third Annual GigaNet Symposium”³². Stigmatizzando la riluttanza delle Nazioni Unite ad affrontare con determinazione il tema dell’Internet governance, si ribadisce la necessità di un approccio olistico che solleciti una più chiara ricezione del framework dei diritti umani: una costituzione “of the Internet that contains the fundamental principles that the information society needs to ensure, with the protection of human rights chiefly among them”.

La formazione di una Dynamic Coalition *ad hoc* (IBR) mira a creare una piattaforma che favorisca l’accordo sulla definizione dei diritti del cyberspazio, e degli standards che siano accolti dai diversi attori - users and providers di servizi -. Una “humanized Internet Governance solution is one that is firmly rooted in a comprehensive global human rights architecture”. Il problema è l’implementazione di tale architettura. Come procedere, visto che l’Internet Bill of Rights non può essere ratificata in forme tradizionali? “What we propose is an international, non-hierarchical, integrative social contract to be subscribe to by all actors which are active on the Internet and are in contact with ICTs. This contract could lie at the basis of a comprehensive global human rights architecture for the Internet and has the potential to orient the Internet discourse towards human rights, to humanize it” (9).

Dopo aver sottolineato l’opportunità di tenere ben presente che lo spazio dell’Internet Governance consiste di più livelli, di differenti domini governati da meccanismi diversi, seppur interrelati, ci si sofferma su quell’aspetto che più direttamente incide sull’implementazione dei diritti nelle pratiche digitali: gli standards tecnici utilizzati on line. Sotto questo profilo, acquistano importanza cruciale gli organismi che operano su questo livello, e la loro credibilità³³.

³² Cfr. Benedek, Wolfgang, Kettemann, Matthias and Senges, Max, (2008). *The Humanization of Internet Governance: A Roadmap Towards a Comprehensive Global (Human) rights Architecture for the Internet*.

³³ In particolare, l’attenzione è posta su l’ICANN, cui spetta l’assegnazione degli indirizzi, il cui legame con il governo degli States fa sì che non possa essere considerato adatto alla creazione di “a global rights-based Internet Governance regime”; il W3C, fondato da Tim Berners-Lee nel 1994, che è stato criticato per aver favorito soprattutto gli interessi delle grandi corporations; e l’Internet Engineering Taskforce (IETF), che si occupa dei processi di standardizzazione delle tecnologie di Internet a livelli profondi. Organismo visto come

Le pratiche consensuali sono dunque viste come quelle capaci di far fare significativi passi avanti ai processi di costituzionalizzazione del cyberspazio: la *governance* multilivello e multistakeholders non respinge ai margini delle negoziazioni gli Stati e le corporations, ma ne imbriglia, per così dire, i poteri, chiamandoli al rispetto, e questa è la sfida, del regime internazionale dei diritti umani fondamentali.

Il merito di questa prospettiva è senza dubbio quella di aver posto nell'agenda degli organismi pubblici nazionali e internazionali una questione cui i poteri forti - politici ed economici - hanno già da tempo dedicato le loro attenzioni e cure. Il dubbio è che le pratiche di *governance* non producano i risultati per i quali sono state invocate. Non è chiaro perchè meccanismi così incerti, per alcuni addirittura ingannevoli, che non hanno finora inciso sulla distribuzione ineguale della ricchezza e del potere possano sortire effetti radicalmente diversi nella regolamentazione del cyberspazio (Mansell, 2008).

Conclusioni

Se l'Ottocento è stato il secolo delle costituzioni statali e il Novecento quello delle costituzioni politiche - nazionali e sovranazionali - è difficile dire quali sviluppi ci riserva il XXI secolo³⁴. Nessuno è oggi disposto a scommettere su un ritorno di fiamma del costituzionalismo classico, né sulla possibilità che vedano la luce Dichiarazioni solenni, nuovi patti fondativi e vincolanti, dallo straordinario significato culturale e simbolico: l'esperienza dei Padri Fondatori a Philadelphia si perde nella notte dei tempi, anche se il loro monito è ancora vivo; mentre il Vecchio Continente, dove quella spinta ideale è parsa ravvivarsi a Nizza, affida ormai prevalentemente alle pratiche silenziose della *governance* e alla mediazione intergovernativa la formazione del suo ordinamento normativo e dei poteri istituzionali. Ci sono stagioni irripetibili cui va il nostro rispetto. Ma è bene prenderne atto, e trarne le conseguenze. Riprendere il testimone del pensiero costituzionale nel pieno della rivoluzione digitale; o, meglio ancora, parlare di una costituzionalizzazione del cyberspazio, risulta essere la nuova frontiera dell'iniziativa politica e dell'elaborazione teorica. Ha ragione Stefano Rodotà nel ritenere del tutto inadeguata e fuorviante la contrapposizione tra vecchi e nuovi diritti. Non si tratta infatti soltanto di conservare e potenziare le antiche garanzie costituzionali e di predisporre di nuove laddove impatta, per così dire, su materie sensibili l'innovazione tecnologica. E' l'insieme dei diritti e delle libertà fondamentali "della modernità costituzionale" a dover essere ricostruito e riadattato all'ambiente tecnologico nel quale vengono esercitati (Rodotà, 2004). Un compito che ha tutto il sapore di una sfida impegnativa e piena di insidie. Una sfida che ha il carattere dell'inevitabilità, per un verso - sono infatti inarrestabili l'espansione della rete e la pervasività della sua logica di funzionamento - ma che può venire affrontata, ed è quello che sta accadendo, con strategie diverse - in termini di paradigmi culturali, di opzioni politiche e strategico-organizzative - che partono da presupposti teorici distanti, se non proprio alternativi l'uno all'altro, in particolare nelle riflessioni sulle trasformazioni dei

"an inclusive institutions and membership is open to everyone while active participation is factually restricted by level of competence in the subject matter discussed" (11).

³⁴ La distinzione è introdotta da Maurizio Fioravanti in *Costituzione e politica: bilancio di fine secolo*, in Lorenzo Ornaghi (a cura di), *La nuova età delle costituzioni*, Bologna, il Mulino, 2000.

diritti di cittadinanza nei nuovi ambienti digitali e sull'avvento della cittadinanza elettronica.

La ricostruzione delle principali prospettive analitiche sui processi di costituzionalizzazione del cyberspazio - nate prevalentemente come reazione *democratica* all'affermazione del combinato disposto delle logiche commerciali e di controllo politico della rete - ha inteso mettere in evidenza un punto essenziale: che le politiche per i diritti di cittadinanza digitale corrono il rischio di non sottrarsi al destino cui è andata incontro la cittadinanza fin dalle origini, quello cioè di essere intrinsecamente un meccanismo che, nel mentre favorisce processi inclusivi, spinge fuori, escludendoli, fasce della popolazione, persone in carne ed ossa. Il cittadino esiste solo in quanto esiste il non cittadino: all'interno dei confini degli stati-nazione e tra gli stati collocati in una posizione diversa nella stratificazione gerarchica dell'economia-mondo capitalistica.

Con l'affermazione e l'espansione degli ambienti digitali, ai diritti consolidati se ne affiancano di nuovi, che attendono pieno riconoscimento e necessarie tutele. Ma nuove dinamiche escludenti sembrano consolidarsi. Come si legge in un testo recente frutto di un'approfondita ricerca sulla società on line americana, se, per un verso, la cittadinanza digitale può favorire l'inclusione sociale, tuttavia, "our findings establish that pattern of exclusion endure even as Internet use has grown, and that they are linked to other inequities.... Technology inequalities that overlap with existing social inequalities based on race or ethnicity are consistent with notion of *ascriptive hierarchy*": this tradition has at times excluded large segments of the population from full citizenship based on ascriptive characteristics such as race, gender, or ethnicity" (Mossberger, Tolbert, e McNeal, 2007, 2-8)³⁵. Una tradizione culturale che si affianca a quella liberale, per la quale è centrale la nozione di opportunità economica, e a quella repubblicana e democratica, che pone l'enfasi sulla partecipazione ai processi decisionali. Una tradizione culturale che non ha affatto esaurito la propria vitalità, essendo, anzi, debordata dai confini della nazione americana per diventare uno dei più diffusi paradigmi delle politiche e delle pratiche della cittadinanza dei nostri tempi³⁶.

Analizzando dunque da una prospettiva sistemica il ruolo svolto dalla cittadinanza all'interno del capitalismo storico appare infatti evidente come l'ampliamento del catalogo dei diritti riservati ad alcune categorie di soggetti collocate in un'area ristretta del sistema mondiale sia stato possibile soltanto attraverso la negazione di tali diritti ad altre categorie di soggetti collocate in aree differenti dello stesso sistema mondiale.

Questa chiave di lettura solo apparentemente sembra portare all'inazione, in attesa che muti la logica di funzionamento del sistema. La consapevolezza della natura intrinsecamente ambivalente del meccanismo e dell'istituto della cittadinanza - soprattutto se si considera il sistema interstatale come unità d'analisi - pone nuove domande di conoscenza immediatamente rilevanti sul piano politico e delle scelte di policy. Come limitare il potere esercitato dagli stati nei confronti degli individui, soprattutto quando tali individui non ne sono formalmente cittadini? Come arginare il potere esercitato dalle grandi *corporations*

³⁵ Cfr. anche Ran Greenstein e Anriette Esterhuysen, nel cap. 12, dedicato al diritto allo sviluppo, in Jorgensen (2006). "Digital exclusion cannot be seen in isolation, since it is in fact mapping of new asymmetries onto the existing grid of social divides.

³⁶ Cfr. Mauro Calise (2009), Citizenship, in *Hyperpolitics*, dattiloscritto inedito.

nei confronti degli stessi soggetti, quando dalla condotta di tali imprese dipende il destino dei diritti di un numero enorme di individui? Come limitare il *trade-off* tra inclusione ed esclusione che sembra caratterizzare, fin dalle sue origini, la vicenda della cittadinanza?

Il dilemma insomma, riprendendo le parole utilizzate da Immanuel Wallerstein (cfr. Wallerstein 2006; tr. it., 2007) è il seguente: è possibile realizzare una forma di universalismo genuinamente universalista? È possibile, in altre parole, far sì che l'incremento della libertà di alcuni non restringa la libertà di altri?

Per raggiungere un obiettivo del genere, il processo di costituzionalizzazione della rete è un percorso quanto mai obbligato. Nel progressivo e talvolta contraddittorio ampliamento del catalogo dei diritti umani - on line e off line - e negli strumenti di monitoraggio della loro efficacia sostantiva, permangono due sfide. La prima: promuovere "the state compliance" attraverso sanzioni e provvedimenti forti. Questa strada è di rado stata percorsa. La seconda: conseguire una maggiore chiarezza e specificazione delle condizioni di applicabilità dei diritti. Ciò comporta, da un lato, una continua ricognizione della produzione normativa e delle pratiche che possono erodere i principi concordati, e, dall'altro, un maggiore raccordo tra i livelli di policy - nazionale e internazionale - che scoraggi le pratiche degli attori privati volte a indebolire gli schemi di protezione dei diritti umani (Cassese, 2009). Soltanto attraverso un sistema di limiti e vincoli imposti tanto al potere arbitrario esercitato dagli stati nei confronti degli individui quanto al potere - altrettanto arbitrario ma forse ancora più insidioso, perché meno visibile - esercitato dalle grandi *corporations* nei confronti degli stessi soggetti è infatti possibile sperare che la cittadinanza, a livello mondiale, divenga più inclusiva. Strada ardua, si è detto, e purtroppo ancora estranea a molte delle forze in gioco.

Bibliografia

- Amoretti, F. (2009) (a cura di). *Electronic Constitution*. Hersey-London: IGI Global
- Article 19 (2005). *Strengthening the Human rights Framework in and for Cyberspace*. Global Campaigning for Free Expression. Relazione presentata alla conferenza voluta dall'UNESCO su The Freedom of Expression in Cyberspace
- Barlow J.P., (1996). "Declaration of the independence of cyberspace", *Cyber-Electronic List*, 8 February.
- Belkler, Y. (2007). *La ricchezza della Rete. La produzione sociale trasforma il mercato e aumenta la libertà*. Milano: EGEA
- Benedek, W., Kettemann, M. and Senges, M. (2008) *The Humanization of Internet Governance: A Roadmap Towards a Comprehensive Global (Human) rights Architecture for the Internet*, Third Annual GigaNet Symposium, 2 December, Hyderabad, India, Session 2: Global Internet Governance: the Diverse Instruments od a Complex Mechanism
- Bentivegna S., (2009). *Disuguaglianze digitali. Le nuove forme di esclusione nella società dell'informazione*, Roma-Bari, Laterza.
- Bobbio N., (1995). *Eguaglianza e libertà*, Torino, Einaudi.
- Bollier D., (2008). *Viral Spiral. How the Commoners Built a Digital Republic of Their Own*, New York, The New Press.

- Bosniak L., (2001). Denationalizing Citizenship, in Aleinikoff T.A., Klusmeyer D. (eds.). *Citizenship Today. Global Perspectives and practices*, Washington DC, Carnegie Endowment for International Peace, 237-252.
- Brubaker W.R., (a cura di), (1989). *Immigration and The Politics of Citizenship in Europe and North America*, Lanham, University press of America.
- Brubaker W.R., (1989). Membership without Citizenship: The Economic and Social Rights of Noncitizens, in Brubaker W.R., (a cura di), *op. cit.*
- Calise, M. (2009), Citizenship, in *Hyperpolitics*, dattiloscritto inedito.
- Cassese, A. (2009). *I diritti umani oggi*. Bari: Laterza
- Conklin D.B., (2004). Wallerstein's Internet, paper presentato in occasione della Conferenza annuale della American Political Science Association, 2-5 Settembre.
- Deibert, Robert et. al. (2008). *Access denied: The practice and policy of global internet filtering*. Cambridge: MIT Press
- Di Meglio M. e Gargiulo E., (2009). "Old and New Rights: E-Citizenship in Historical Perspective", in Amoretti (a cura di), 2009, pp. 20-39.
- Ferrajoli L., (1994) "Dai diritti del cittadino ai diritti della persona", in Zolo D., (a cura di), 1994, *La cittadinanza. Appartenenza, identità, diritti*, Roma-Bari, Laterza.
- Fioravanti, M. (2000). Costituzione e politica: bilancio di fine secolo, in Lorenzo Ornaghi (a cura di), *La nuova età delle costituzioni*, Bologna, il Mulino
- Formenti, C. (2008). *Cybersoviet. Utopie postdemocratiche e nuovi media*. Milano: Cortina
- Galloway, A.(2004). *Protocol: How Control Exists after Decentralization*. Cambridge, MA: MIT Press
- Gargiulo E. (2008). *L'inclusione esclusiva. Sociologia della cittadinanza sociale*, Milano, FrancoAngeli.
- Goldsmith, J. e Wu, T. (2006). *I padroni di Internet*. Milano: Rgb Area51
- Gunkel D.J., (2003). "Second Thoughts: Toward a Critique of the Digital Divide", in *New Media & Society*, 5, 4, pp. 499-522.
- Hamelink, C. (2001), La governance della comunicazione globale, in Claudia Padovani (a cura di). *Comunicazione globale*. Torino: UTET
- Hamelink, C. J. (2004), The 2003 Graham Spry Memorial Lecture: Toward a Human Right to Communicate? in *Canadian Journal of Communication*, 29, 205-212.
- Hammar T., (1989). "State, Nation and Dual Citizenship", in Brubaker W.R., (a cura di), *op. cit.*
- Haraway D., (1991). "A cyborg manifesto: science, technology and socialist-feminism in the late Twentieth century", in Haraway D., *Simians, Cyborgs and Women: the Reinvention of Nature*, London, Free Association Books.
- Hargittai E., (2003). "The Digital Divide and What To Do About It", in Jones D.C., *New Economy Handbook*, San Diego, CA, Academic Press.
- Haywood T. (1998). "Global networks and the myth of equality: trickle down or trickle away?", in Loader (ed.). pp. 19-34.
- Holderness M., "Who are the world's information-poor?", in Loader, 1998, pp. 35-56.
- Johnson D.R., (2006). "The Life of the Law Online," *First Monday* 11, no. 2, disponibile all'indirizzo http://firstmonday.org/issues/issue11_2/johnson/index.html.
- Jorgensen, R. F. (ed.) (2006), *Human Rights in the Global Information Society*, The MIT Press

- Kogut B., (2003), (ed.), *The Global Internet Economy*, Cambridge, Mass. The Mit Press.
- Lessig, L. (1999). *Code and other laws of cyberspace*. New York: Basic Books
- Lessig, L. (2000). The death of cyberspace. *Washington and Lee Law Review*, 57 (2)
- Lessig, L. (2006). *Il futuro delle idee*. Milano: Feltrinelli
- Loader B.D., (1998). *Cyberspace Divide. Equality, agency and policy in the information society*, London and New York, Routledge.
- Longford, G. (2005). Pedagogies of Digital Citizenship and the Politics of Code, in *Techné: Research in Philosophy and Technology*, vol.9, n. 1
- Luke, R. (2002). Habit@line: Web Portals as Purchasing Ideology. *Topia: A Canadian Journal of Cultural Studies*, 8 (Fall)
- Mansell, R. (2008). *The Life and Times of The Information Society: A Critical Review*. Paper presentato alla Fifth Anniversary Conference of the Department of Media and Communications, "Media, Communication & Humanity", London School of Economics and Political Science, London, 21-23 September
- Marshall T.H., (2002). *Cittadinanza e classe sociale*, Roma-Bari-Laterza; (ed. or.), 1950, *Citizenship and Social Class*, T. H. Marshall's Estate.
- Mezzadra, S., (2006) (nuova edizione), *Diritto di fuga. Migrazioni, cittadinanza, globalizzazione*, Verona, Ombrecorte.
- Mossberger, K., Tolbert, C. and McNeal, R. (2007) (eds.). *Digital Citizenship*, The MIT Press.
- Ntia (National Telecommunications and Information Administration), 1999, *Falling through the Net: Defining the Digital Divide*, July, www.ntia.doc.gov.
- Resnick, David (1998). Politics on the Internet: The normalization of cyberspace, in Ch. Toulouse e T.W. Luke (eds.). *The politics of cyberspace*. New York-London: Routledge
- Rodotà S., (2004). *Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione*, Roma-Bari, Laterza.
- Sartori L., (2006). *Il divario digitale. Internet e le nuove disuguaglianze sociali*, Bologna, il Mulino.
- Schudson M., (1998). *The Good Citizen: A History of American Civil Life*, New York, Free Press.
- Teubner G., (2005). *La cultura del diritto nell'epoca della globalizzazione. L'emergere delle costituzioni civili*, Roma, Armando.
- Tribe, H. Laurence (1991). *The Constitution in Cyberspace*,
- Wade R.H., (2002). "Bridging the Digital Divide: New Route to Development or New Form of Dependency?", in *Global Governance*, n. 8, pp. 443-466.
- Wallerstein I., (2002). "Citizens All? Citizens Some! The Making of Citizen", E.P. Thompson Memorial Lecture, Univ. of Pittsburgh, April 18, 2002, <http://fbc.binghamton.edu/papers.htm>.
- Wallerstein I., (2003). *Utopistica. Le scelte storiche del XXI secolo*, Trieste, Asterios; (ed. or.), 1998, *Utopistics: Or, Historical Choices of the Twenty-First Century*, New York, The New Press.
- Wallerstein I., (2007). *La retorica del potere. Critica dell'universalismo europeo*, Roma, Fazi; (ed. or.), 2006, *European Universalism. The Rhetoric of Power*, New York, The New Press.

- Warschauer M., (2003). *Technology and Social Inclusion: Rethinking the Digital Divide*, Cambridge, MA, MIT Press.
- Zincone G., (2000). “Cittadinanza e processi migratori: tesi sulle trasformazioni e i conflitti”, in *Diritto, immigrazione e cittadinanza*, vol. IV.